



**Proposta di legge n. 235/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante:  
“Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 - Tutela e valorizzazione  
degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della  
flora spontanea di alto pregio della Calabria.”.**

**RELATORE: DOMENICO BEVACQUA**

IL FUNZIONARIO  
ITALIA ROSCITANO

IL PRESIDENTE  
F.TO DOMENICO BEVACQUA



## Consiglio Regionale della Calabria

### IV Commissione

#### Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

**Proposta di legge n. 235/10<sup>A</sup> di iniziativa della Giunta regionale recante:  
"Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria."**

**Proponenti P.L. 235/10<sup>A</sup>: Giunta regionale.**

**Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 09.05.2017.**

**Assegnata in data 09.05.2017 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.**

**Testo (non draftato) licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 23 luglio 2018**

#### Relazione

La legge regionale n. 47/2009 recante: "*Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria*", disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali e della flora spontanea della Calabria.

Le successive normative, a livello nazionale, quali la legge n. 10/2013 recante: "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi*", il D.M. 23 ottobre 2014 recante: "*Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*" ed il decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del 19 dicembre 2017 recante: "*Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia*", impongono un adeguamento dei contenuti della nostra legge regionale.

In particolare si interviene per adeguare:

- il recepimento della definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/2013;
- la definizione dei criteri di attribuzione del carattere di monumentalità ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 23 ottobre 2014;
- la definizione delle procedure per la segnalazione e l'identificazione degli alberi monumentali, nonché per l'attribuzione del carattere di monumentalità e la pubblicazione degli elenchi ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014;
- la definizione dei compiti e delle funzioni dei Comuni e della Regione.

Le modifiche alla legge regionale n. 47/2009 si rendono necessarie, inoltre, per allineare le procedure amministrative, di competenza delle province, al variato quadro istituzionale definito dalla legge n. 56/2014, che detta "*Disposizioni In materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*", nonché della legge regionale n. 14 del 22 giugno 2015, recante: "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56*".

La legge regionale n. 47/2009 prevede, inoltre, azioni di tutela e valorizzazione della flora spontanea "autoctona" di alto pregio per le quali si rende necessario, al fine di garantire una maggiore efficacia nelle azioni di tutela e valorizzazione, definire un elenco puntuale delle specie, sia regionali che nazionali, di alto pregio, particolarmente rare o minacciate di estinzione ed incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge.

Con l'**articolo 1** del disegno di legge, si intende modificare il titolo della l.r. n. 47/2009 sostituendo il termine "autoctono" con "alto pregio" al fine di ampliare la tutela a tutte le specie di flora spontanea presente in Calabria e non specificatamente a quelle autoctone.

L'**articolo 2** del disegno di legge, di modifica dell'articolo 1 della l.r. n. 47/2009, aggiorna i riferimenti normativi da cui trae origine la norma regionale e stabilisce che le azioni di tutela della flora spontanea della Calabria sono rivolte alle specie di alto pregio.

Con l'**articolo 3** del disegno di legge, si aggiunge l'articolo 1 bis nel quale viene prevista l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria e l'elenco della flora ad alto pregio della Calabria, mentre con l'introduzione del comma 2 viene affidato il compito di gestione di tale elenco al dipartimento della giunta regionale competente in materia di ambiente.

Con l'**articolo 4** del disegno di legge, di modifica dell'art. 2 della l.r. n. 47/2009, al comma 1 si intende recepire la definizione di albero monumentale di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 specificando tra l'altro al successivo comma 2, la definizione di specie autoctone e alloctone. Al comma 3, invece, si intende esplicitare la definizione di flora di alto pregio comprendente non solamente le specie autoctone per come riportato nella legge regionale n. 47/2009, bensì l'insieme delle specie vegetali spontanee rare o minacciate di estinzione

presenti in Calabria.

Con l'**articolo 5** del disegno di legge, si introduce l'articolo 2 bis con il quale si intende recepire in toto i criteri di attribuzione del carattere di monumentalità degli alberi di cui all'articolo 5 del D.M. 23 ottobre 2014, n. 77031.

Con l'**articolo 6**, viene inserito l'articolo 2 ter con il quale si intende approvare l'elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria. Tale elenco costituisce un documento di riferimento per l'individuazione delle specie sia regionali che nazionali rare o minacciate di estinzioni, incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), per le quali necessitano azioni mirate di tutela e salvaguardia. Con il comma 3 viene previsto l'aggiornamento periodico dell'elenco con proprio provvedimento, da parte della giunta regionale.

L'**articolo 7**, di modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 47/2009, reca disposizioni per la ridefinizione di quei compiti che erano stati demandati alle province. Con questo articolo viene stabilito che spetta alla giunta regionale, previo parere del comitato tecnico scientifico (articolo 5 della l.r. n. 10/2003), l'approvazione dell'elenco degli alberi monumentali. Lo stesso articolo stabilisce anche che la trasmissione degli elenchi e di tutta la documentazione deve avvenire non più al Corpo Forestale dello Stato bensì al Ministero della Politiche Agricole alimentari e forestali per come previsto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 177.

L'**articolo 8** del disegno di legge, definisce i compiti e le funzioni da attribuire ai comuni, di fatto allineandosi a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Con l'**articolo 9** viene soppresso l'articolo 5 della l.r. n. 47/2009 recante: "*Istituzione dei registri provinciali*".

Con l'**articolo 10**, di modifica dell'articolo 6 della l.r. n. 47/2009, vengono apportate alcune correzioni puntuali finalizzate a rendere coerente il testo della norma alle finalità di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea di alto pregio, nonché, per consentire l'adeguamento dei contenuti della suddetta legge alle più recenti normative in materia.

L'**articolo 11**, di modifica dell'articolo 7 della l.r. n. 47/2009, definisce le nuove figure istituzionali preposte al controllo e al monitoraggio ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 177.

Con l'**articolo 12**, di modifica dell'articolo 8 della l.r. n. 47/2009, vengono apportate alcune correzioni finalizzate a rendere coerente il testo della norma alle finalità di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea di alto pregio.

L'**articolo 13** del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'**articolo 14** reca le disposizioni relative all'entrata in vigore del disegno di legge.

#### **Relazione tecnico – finanziaria**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*")

#### **Tipologia della proposta di legge:**

**Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:**

Le modifiche alla legge regionale n. 47/2009 consentono di adeguarne i contenuti al mutato quadro normativo di cui alla legge n. 10/2013 recante: "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi*" al D.M. 23 ottobre 2014 recante: "*Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*" nonché, alla legge n. 56/2014 recante: "*Disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*" e della successiva l.r. n. 14 del 22/06/2015 di recepimento ed infine del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del 19 dicembre 2017 recante: "*Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia*".

**Potenziati fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:**

Le finalità della norma hanno implicazioni positive sulla tutela ambientale, in particolare degli alberi monumentali e della flora spontanea, consentendo alla Pubblica Amministrazione di adempiere alle disposizioni normativa sovraordinate.

**Oneri finanziari:****Analisi quantitativa**

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Le modifiche alla legge n. 47/2009 non comportano oneri finanziari in quanto riguardano esclusivamente l'adeguamento della legge al quadro normativa intervenuto a seguito della "cosiddetta riforma Delrio" (legge n. 56 del 7 aprile 2014) recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", nonché, l'adeguamento alla legge n. 10/2013 recante: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi" ed il recepimento della definizione di albero monumentale per come previsto dalla legge stessa.

Si attesta che le attività connesse al presente provvedimento non comportano oneri a carico del bilancio annuale e /o pluriennale regionale.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo: Legge recante: Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria.**

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Nessun onere finanziario in quanto modifica solamente il titolo della legge.	//	//	//
2	Nessun onere finanziario in quanto apporta modifiche all'articolo 1 della legge n. 47/2009 solamente per quanto concerne alcune definizioni.	//	//	//
3	Nessun onere finanziario in quanto istituisce l'elenco degli alberi monumentali della Calabria.	//	//	//
4	Nessun onere finanziario in quanto recepisce la definizione di albero monumentale di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 nonché la definizione di flora spontanea.	//	//	//
5	Nessun onere finanziario in quanto recepisce i criteri di monumentalità degli alberi monumentali di cui all'art. 5 del D.M. 23 ottobre 2014, n. 77031.	//	//	//
6	Nessun onere finanziario in quanto definisce l'elenco regionale della flora spontanea di alto pregio da sottoporre a tutela e valorizzazione.	//	//	//
7	Nessun onere finanziario in quanto definisce i compiti e le funzioni della Regione nella tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea di alto pregio	//	//	//

8	Nessun onere finanziario in quanto definisce i compiti e le funzioni dei Comuni nella tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea di alto pregio	//	//	//
9	Nessun onere finanziario in quanto articolo di abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 47/2009	//	//	//
10	Nessun onere finanziario in quanto sostituisce termini e definizioni più rispondenti alle finalità della Legge di tutela e valorizzazione.	//	//	//
11	Nessun onere finanziario in quanto di definizione delle competenze ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.	//	//	//
12	Nessun onere finanziario in quanto sostituisce termini e definizioni più rispondenti alle finalità della Legge di tutela e valorizzazione.	//	//	//
13	Nessun onere finanziario in quanto clausola di invarianza finanziaria che definisce che nessun onere ne deriva a carico del bilancio regionale	//	//	//
14	Nessun onere finanziario in quanto stabilisce i termini per l'entrata in vigore della legge	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//

**Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria**

**Art. 1**

*(Modifiche al titolo della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. Nel Titolo della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, le parole “e della flora spontanea autoctona” sono sostituite dalle seguenti: “, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio.”.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. L'art.1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 è così sostituito:

1. La presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie, dei principi fondamentali dello Stato, della legge 14 gennaio 2013, n.10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali del turismo e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare con il Ministro del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) e del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del 19 dicembre 2017 (Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia) e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.

**Articolo 3**

*(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 1 bis

*(Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate della Calabria e dell'elenco della flora ad alto pregio della Calabria)*

1. Sono istituiti gli elenchi degli alberi monumentali della Calabria, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e l'elenco della flora ad alto pregio della Calabria.

2. Alla gestione dell'elenco degli alberi monumentali e dell'elenco della flora di alto pregio della Calabria provvede il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.»

**Articolo 4**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

*(Definizioni)*

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), per «albero monumentale» si intendono:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

1 bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie. Toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone, sia a specie alloctone.

3. Ai fini di cui al comma 2:

- a) per "specie autoctone" si intendono quelle naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
- b) mentre per "specie alloctone" si intendono quelle non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo.

4. Per flora di alto pregio si intende l'insieme delle specie vegetali vascolari spontanee calabresi rare o minacciate d'estinzione, per le quali è necessario intraprendere prioritarie misure di conservazione e avviare progetti di tutela."

#### Articolo 5

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

(Criteri di monumentalità)

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, ai sensi dell'art. 5 del DM 23 ottobre 2014, n. 77031, sono i seguenti:

- a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. I valori soglia minimi della circonferenza sono quelli di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale). Fattore importante della valutazione è l'aspettativa di vita dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
- b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (a titolo esemplificativo: condizioni di *optimum* ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (a titolo esemplificativo: presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (a titolo esemplificativo: potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
- c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio *habitat* per diverse categorie animali, in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
- d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e le specie che, seppur coerenti in termini di area di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
- e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale;
- f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva;
- g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi.

2. I criteri di cui al comma 1, lettere e), f), g), sono verificati e valutati d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Nella applicazione dei criteri di cui al comma 1, da utilizzare anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto

ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.”

#### **Articolo 6**

*(Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è inserito il seguente:

“Art. 2 ter

*(Elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria)*

1. È approvata la tabella 1 allegata alla presente legge. La tabella di cui al primo periodo costituisce l'elenco regionale della flora spontanea di alto pregio della Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. L'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria di cui al comma 1, secondo periodo, comprende le specie regionali particolarmente rare o minacciate d'estinzione incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

3. La Giunta regionale approva con proprio provvedimento l'aggiornamento della tabella di cui al comma 1, primo periodo.”.

#### **Articolo 7**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva, previo parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), l'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria sulla base degli elenchi comunali contenenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità.»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), per far parte dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione cura, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo unico del DM 19 dicembre 2017, l'aggiornamento periodico, con cadenza annuale, dell'elenco di cui al comma 1 e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato).»

d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.”.

#### **Articolo 8**

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Art. 4

*(Compiti e funzioni dei comuni)*

1. I comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. I comuni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.

3. Il censimento è realizzato dai comuni sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, direzioni regionali e soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato n. 2 al DM 23 ottobre 2014, n. 77031. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

5. Al fine di garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le

informazioni, per l'attività di censimento deve essere utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato n. 3 al DM 23 ottobre 2014, n. 77031.

6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato n. 5 al DM 23 ottobre 2014, n. 77031, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale).

7. I comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato n. 1 al DM 23 ottobre 2014, n. 77031, affinché la Giunta si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale sarà corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, le "Linee guida per gli aspetti tecnici per il censimento degli Alberi Monumentali" redatte dal Corpo forestale dello Stato e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I comuni, ai sensi del DM 23 ottobre 2014, n. 77031, a supporto dell'attività di censimento, possono richiedere specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali.

10. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

12. I comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispose, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13 per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli organismi e i comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato soppresse per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato).".

#### **Articolo 9**

*(Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. L'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 è abrogato.

#### **Articolo 10**

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. L'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è così modificato:

a) nel comma 1:

1) le parole «Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'articolo 4, le Province promuovono e sostengono» sono sostituite dalle seguenti: "La Regione Calabria sostiene";

1 bis) dopo le parole "alberi monumentali" inserire "dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate";

2) la parola «autoctona» è sostituita dalle seguenti: «di alto pregio»;

3) le parole «le Università» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di ricerca»;

4) l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità.";

c) il comma 3 dell'articolo è sostituito dal seguente:

“3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono eventualmente sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui al Capo II, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del DM 19 dicembre 2017, n. 5450. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I comuni interessati sono tenuti a riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.»;

d) nel comma 4 sono soppresse le parole «nei Registri provinciali di cui all'articolo 5»;

e) nel comma 5 dell'articolo 6:

1) le parole «nei Registri di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria»;

2) le parole «dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4,».

f) nel comma 6:

1) le parole «per competenza al Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato soppresse per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato).»;

2) le parole «Agricoltura e Forestazione» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di tutela dell'ambiente».

g) il comma 7 è abrogato.”.

#### **Articolo 11**

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, le parole «dal Corpo Forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dagli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato soppresse per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato).».

2. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 le parole «provinciali e municipali» sono sostituite dalla seguente: «locali».

#### **Articolo 12**

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, è così modificato:

a) nel comma 1:

1) dopo le parole «a chiunque di» è inserita la seguente: «danneggiare,»;

2) sono soppresse le parole «o flora autoctona spontanea»;

3) le parole «nei registri provinciali di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «negli elenchi di cui all'articolo 1 bis, comma 1».

b) nel comma 2:

1) le parole «inseriti nel registro di cui all'articolo 5,» sono soppresse;

2) dopo la parola «scopi» è aggiunta la seguente: «commerciali,».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. E' fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 ter.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 10.000,00 per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione. I

comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali.»

f) il comma 7 è abrogato.

**Articolo 13**  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 14**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

**Allegato 1 "Tabella 1"**

FAMILIA	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
Alzoaceae	<u>Aizoanthemum hispanicum</u> (L) H.E.K.Hartmann	<u>Aizoon spagnolo</u>
Amarthidaceae	<u>Pancratium maritium</u> L.	Giglio di mare
Apiaceae	<u>Hidrocotile ranunculoides</u> L.	Soldinella reniforme
Arecaceae	<u>Chamaerops humilis</u> L.	Palma nana
Asclepiadaceae	<u>Periploca graeca</u> L.	Periploca maggiore
Asteraceae	<u>Centaurea cineraria</u> L.	Fiordaliso delle scogliere
Asteraceae	<u>Ptilostemon gnaphaloides</u> (Cirillo) Sojak	Cardo lineare
Asteraceae	<u>Senecio gibbosus</u> (Guss.) DC	Senecione gibboso
Blechnaceae	<u>Woodwardia radicans</u> (L) Sm.	Felce bulbifera
Caryophyllaceae	<u>Dianthus rupicola</u> Biv.	Garofano delle rupi
Chenopodiaceae	<u>Salsola oppositifolia</u> Desf.	Salsola verticillata
Convolvulaceae	<u>Calystegia soldanella</u> (L.) R. Br	Vilucchio marittimo
Convolvulaceae	<u>Cressa cretica</u> L.	Cressa di Creta
Cupressaceae	<u>Juniperus oxicedrus</u> L.ssp <u>macrocarpa</u> (Sm.) Ball	Ginepro coccolone
Cupressaceae	<u>Juniperus sabina</u> L.	Ginepro sabino
Ephedraceae	<u>Ephedra nebrodensis</u> Tineo	Efedra dei Monti Nebrodi
Euphorbiaceae	<u>Andrachne telephioides</u>	Porcellana greca
Euphorbiaceae	<u>Euphorbia Gasparrinii</u> Boiss	Euforbia di Gasparrinii
Fabaceae	<u>Anthyllis hermenniae</u> L. subsp <u>brutia</u> Brullo et Giusso del Galdo	Vulneraria di Hermann Calabrese
Fabaceae	<u>Astragalus aquilanus</u> Anzalone	Astralago dell'Aquila
Fabaceae	<u>Lathyrus laxiflorus</u> (Desf.)Kuntze	Cicerchia a fiori distanziati
Fabaceae	<u>Retama raetam</u> (Forssk.) Webb ssp. <u>gussonei</u> (Webb) Greuter	Ginestra bianca di Gussone
Gentianaceae	<u>Gentianella crispata</u> (Vis.) J. Holub	Genzianella del Pollino
Gramineae	<u>Stipa austro italica</u> Martinovsky	Piumino delle fate meridionale
Iridaceae	<u>Iris Lorea</u> Janka	Giaggiolo meridionale
Lamiaceae	<u>Lavandula multifida</u> L.	Lavanda d'Egitto
Lamiaceae	<u>Salvia ceratophylloides</u> Ardoino	Salvia a foglie incise
Lamiaceae	<u>Salvia fruticosa</u> Mil	Salvia triloba
Lentibulariaceae	<u>Pinguicula cristallina</u> SibTh.et Smith ssp. <u>hirtiflora</u> (Ten.) A Strid	Erba unta amalfitana
Nymphaeaceae	<u>Nymphaea alba</u> L.	Ninfea bianca
Ophioglossaceae	<u>Ophioglossum lusitanicum</u> L.	Ofioglossa portoghese
Orchidaceae	<u>Anacamptis palustris</u> (Jacq.) R.M. Bateman, A.M. Pridgeon &M.W. Chase	Orchidea palustre
Orchidaceae	<u>Himantoglossum adriaticum</u> H. Baumann	Barbone Adriatico
Osmundaceae	<u>Osmunda regalis</u> L.	Felce florida
Paeoniaceae	<u>Paeonia</u> sp. div.	Peonia
Piantaginaceae	<u>Piantago amplexicaulis</u> Cav.	Piantaggine a foglie amplessicauli
Platanaceae	<u>Platanus orientalis</u> L..	Platano orientale

Plumbaginaceae	Limonium sinuatum (L.) Mil.	Limonio sinuato
Primulaceae	Coris monspeliensis L.	Coris di Montpellier
Primulaceae	Primula palinuri Petagna	Primula del Palinuro
Primulaceae	Soldanella calabrella Kress	Soldanella calabrese
Pteridaceae	Petris sp. div.	Pteride
Ranunculaceae	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre	Pulsatilla alpina
Rosaceae	Sarcopoterium spinosum (L.) Spach	Spinaporci
Scabiosaceae	Lomelosia cretica (L.) W. Greuter&Burder	Vedovina delle scogliere
Scrophulariaceae	Linaria delmatica (L.) Mil.	Linaria di Dalmazia
Staphyleaceae	Staphylea pinnata L.	Stafilea
Typhaceae	Typha minima Funk ex Hoppe	Lisca minore
Zygophyllaceae	Fagonia cretica L.	Fagonia cretese